



RISCATTI AI FINI DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA. **OPERATIVITA' NELL'AMMINISTRAZIONE** **DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Nel presente lavoro ci occuperemo del Riscatto dei Servizi ai soli fini dell'indennità di Buonuscita. Analizzeremo, quindi, quali sono i diversi Servizi ammessi a riscatto dagli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato.

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA: CENNI

L'indennità di buonuscita è una somma di denaro erogata "una tantum", con lo scopo di fornire al dipendente statale all'atto del collocamento a riposo, un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa. I destinatari sono i dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR).

L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo, dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 48%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (di servizi resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura). Gli iscritti al fondo di previdenza hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.

RISCATTO LAUREA AI FINI DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA

Fino al 1997 solamente gli appartenenti al Ruolo Ufficiali potevano inoltrare domanda di Riscatto del periodo legale di studio universitario, poiché il possesso del titolo universitario stesso, era requisito e condizione necessaria per l'ammissione in servizio. (Legge n. 88 del 29 Novembre 1982 - conversione del Decreto Legislativo 1 Ottobre 1982 n. 694 -).

A decorrere dal 12.07.1997 la facoltà di riscatto è stata estesa a tutti coloro che sono in possesso di Laurea, Diploma di Specializzazione e Dottorato di ricerca. Quindi tutti gli appartenenti al CFS, indistintamente, possono fare istanza di "Riscatto". (Art. 2 Decreto L.vo n. 184 del 30 Aprile 1997).

ITER PROCEDURALE:

- L'interessato tramite il MODELLO PR1 reperibile nelle sedi CFS fa Domanda. Al modello va allegato il "Prospetto Retribuzione" ed il certificato di conseguimento della Laurea, con data e durata del corso legale.
- La domanda debitamente compilata arriva alla Divisione preposta dell'Ispettorato Generale, che ne cura l'istruttoria
- La domanda, espletata, viene inviata entro e non oltre 6 mesi dalla data di presentazione, alle

sedi Inpdap di competenza, che a loro volta, calcolato l'onere da pagare, emetteranno la Delibera di Pagamento.

- Il Pagamento dell'onere può avvenire in Unica soluzione o a rate in numero pari ai mesi richiesti a riscatto. (es. corso di laurea 4 anni = 48 rate)

- L'interessato, informato della emissione della delibera, ha novanta giorni di tempo per aderire al pagamento o rinunciare. Il silenzio è interpretato come assenso per l'inizio dei pagamenti rateali, la cui durata non può essere superiore a 180 mesi.

ESEMPIO:

Vice Questore Aggiunto Forestale che ha conseguito Laurea in Scienze Agrarie.

Periodo corso legale : dal 1.11.1965 al 31.10.1969

Riscatto: 4 anni

Da Pagare in 48 rate mensili calcolate dall'Inpdap

RISCATTO SERVIZIO LAVORI INSALUBRI (AUMENTO 1/4)

L'articolo 25 Capo III del Testo Unico recanti "Norme sul Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" emanato con DPR n. 1092 del 29-12-1973, disciplina il SERVIZIO DI OPERAI ADDETTI A LAVORI INSALUBRI E AI POLVERIFICI per gli aumenti nel computo dei servizi.

L'articolo citato recita:

"il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio".

Le domande per questo tipo di riscatto sono rarissime. Vale comunque la pena di analizzarlo per il calcolo. Anche in questo caso la domanda va fatta tramite il Modello PR1.

ESEMPIO:

Collaboratore Forestale che ha svolto lavori insalubri

DAL 8.11.1967 AL 1.12.1982 ⇒⇒ TOTALE: 3 ANNI 9 MESI 6 GIORNI

DAL 1.2.1989 AL 16.7.1997 ⇒⇒ TOTALE: 2 ANNI 1 MESE 12 GIORNI

⇒ PER COMPLESSIVI: 5 ANNI 10 MESI 18 GIORNI

L'Inpdap ha emesso Delibera di Pagamento per 71 Mesi ammessi a riscatto.

Modalità Pagamento: Unica soluzione Lire 9.375.677 (€ 4.842,13) o 71 Rate mensili di Lire 151.886 (€ 78,44)

RISCATTO SERVIZIO DI CONFINE (AUMENTO 1/3) AI FINI DELLA INDENNITA'DI BUONUSCITA

L'articolo 21 Capo III del Testo Unico recanti "Norme sul Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" emanato con DPR n. 1092 del 29-12-1973, disciplina il SERVIZIO DI CONFINE per gli aumenti nel computo dei servizi.

L'articolo citato detta:

"il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo."

Tale "beneficio" è stato esteso al personale in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza del Corpo Forestale dello Stato con la Legge 232 del 07-08-1990 Articolo 16 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.187 del 11-08-1990).

Art.16. Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre. - "1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092".

Possono fare richiesta di riscatto, per un massimo di 5 anni complessivamente (ai sensi degli artt.5 e 7 del D.Lgs. n.165/97), solamente i dipendenti CFS che espletano servizio in uno degli uffici o dei comandi stazione che hanno sedi compresi in tutto o in parte nelle zone di vigilanza doganale determinate con Decreto del Ministero delle Finanze in data 23 Dicembre 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 1985, n. 305 e che si riportano di seguito.

LIGURIA:

Provincia di IMPERIA

Comandi Stazione di: Baiardo - Pigna - Rocchetta Nervina - Triora - Ventimiglia -
Comando Provinciale Imperia

PIEMONTE:

Provincia di CUNEO

Comandi Stazione di: Chiusa di Pesio - Ormea - Sampeyre - Comando Provinciale Cuneo

Provincia di TORINO

Comandi Stazione di: Bussoleno - Bardonecchia - Finestrelle - Nasca - Oulx - Torre Pellice -
Pragelato - Comando Provinciale Torino

Provincia di NOVARA:

Comandi Stazione di: Baceno - Cannobio - Domodossola - Domodossola Bis - Ceppo Morelli -
Intra - Piedimulera - Santa Maria Maggiore - Verzo - Distaccamento Verbania-Intro - Comando
Provinciale Novara -

LOMBARDIA

Coordinamento distrettuale di Breno

Provincia di BRESCIA

Comandi Stazione di: Corteo Golgi - Cedegolo - Edolo - Ponte di Legno - Temù - Vezza D'Oglio

Provincia di COMO

Comandi Stazione di: Appiano Gentile - Asso - Cantù - Carlazzo - Como - Gera Lario -
Menaggio - Pello Intelvi - Ponte Chiasso - Distaccamento di Como e Comando Provinciale di
Como

Provincia di LECCO

Comandi Stazione di: Dervio - Lecco - Margno

Provincia di SONDRIO

CTA di Bormio (Ufficio Amministrazione ex ASFD)

Comando Provinciale di Sondrio

Comandi Stazione di: Ardenno - Berbenno in Valtellina - Bormio - Campodolcino - Chiavenna -
Chiesa in Valmalenco - Delebio - Fusine - Grosotto - Isolaccia Valdidentro - Livigno - Morbegno

- Novate Mezzola - Ponte in Valtellina - Sondalo - Sondalo Bis - Sondrio - Tirano - Tresenda Teglio - Valdidentro - Valfurva -

Provincia di VARESE

Comando Provinciale di Varese

Comandi Stazione di: Arcisate - Cunardo - Laveno Mombello - Luino - Tradate - Vergiate - Somma Lombardo -

VENETO

Provincia di BELLUNO

Comandi Stazione di: Candide - Sappada - S.Stefano di Cadore -

Comando Provinciale Verona

Coordinamento Distrettuale Breno

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di TRIESTE

Comando Stazione c/o Dogana di Trieste

Provincia di UDINE

Comandi Stazione di: Caporosso - Malborghetto - Tarvisio - Tarvisio Bis

CTA Tarvisio

Centro Operativo AIB Tarvisio

Gruppo AIB Tarvisio

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia di BOLZANO

Comando Stazione c/o dogana di Brennero

Posti di custodia del Parco Nazionale dello Stelvio: Martello - Prato allo Stelvio - Silandro

ITER PROCEDURALE:

Gli appartenenti al Ruolo Agenti Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e, che operano nelle sedi sopracitate possono richiedere, quindi, l'aumento di 1/3, facendo domanda tramite il Mod. PR1. L'iter procedurale segue quello analizzato per il riscatto della Laurea.

Possono inoltrare richiesta di riscatto del servizio sopra analizzato anche gli Ufficiali aventi dirette attribuzioni di direzione negli uffici di seguito elencati:

LIGURIA

Comando Provinciale IMPERIA

PIEMONTE

Comando Provinciale di : CUNEO - NOVARA - TORINO -

VENETO

Coordinamento distrettuale di AURONZO DI CADORE

Comando Provinciale di VERONA

LOMBARDIA

ESEMPIO:

Agente Forestale che ha prestato servizio presso il Comando Stazione di Laveno Mombello (VA) dal 3-3-2001 al 11-03-2004.

Per il Calcolo del periodo da riscattare si opera con la seguente procedura:

In base alle disposizioni vigenti c'è l'aumento di $\frac{1}{2}$ per i primi due anni e di $\frac{1}{3}$ per il tempo successivo.

Si divide quindi il periodo di servizio come segue:

Dal 03-03-2001 al 02-03-2003 $\Rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow 1$ anno da riscattare

Dal 03-03-2003 al 11-03-2004 $\Rightarrow \frac{1}{3} \Rightarrow 4$ mesi e 3 giorni da riscattare

TOTALE RISCATTO: 1 anno 4 Mesi 3 Giorni

La Divisione preposta invierà tale calcolo alla sede Inpdap di competenza che emetterà la delibera di pagamento.

RISCATTO INDENNITA' SERVIZIO DI VOLO (1/3) AI FINI DELLA BUONUSCITA

L'articolo 20 Capo III del Testo Unico recanti "Norme sul Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" emanato con DPR n. 1092 del 29-12-1973, disciplina il SERVIZIO DI VOLO per gli aumenti nel computo dei servizi.

Il suddetto articolo cita:

"Il servizio di Volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo.

Il personale del Corpo Forestale dello Stato che presta servizio con aeromobili, ha diritto quindi all'aumento di $\frac{1}{3}$ per il lavoro svolto."

Anche in questo caso l'interessato fa domanda di riscatto tramite il Mod. PR1 alla Divisione competente, che una volta istruita la pratica la trasmette alle sedi Inpdap territoriali per il calcolo dell'onere da versare.

RISCATTO SERVIZIO DI NAVIGAZIONE E SU COSTA AI FINI DELLA BUONUSCITA

L'articolo 19 Capo III del Testo Unico recanti "Norme sul Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" emanato con DPR n. 1092 del 29-12-1973, disciplina il SERVIZIO DI NAVIGAZIONE per gli aumenti nel computo dei servizi.

Il suddetto articolo cita:

"il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di $\frac{1}{3}$: lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dall'arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco...."

Originariamente, il personale del Corpo Forestale dello Stato non era stato incluso tra i beneficiari di tale provvedimento. Successivamente, con il sempre maggiore "avvicinamento", sotto il profilo giuridico ed operativo, al Corpo della Polizia di Stato, anche gli appartenenti al CFS hanno potuto godere di questa norma.

RISCATTO SERVIZIO "1/5" LEGGE 284/77 AI FINI DELLA BUONUSCITA

La Legge 284 del 27-05-1977, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 11-06-1977, recante norme su "Adeguamento e Riordinamento di indennità alle forze di Polizia ed al personale civile degli Istituti Penitenziari", dà la possibilità agli appartenenti del Corpo Forestale dello Stato (ruoli Agenti - Sovrintendenti - Ispettori - Direttivi e dirigenti) di poter riscattare a titolo oneroso 1 anno su 5 del servizio effettivo prestato fino ad un massimo di 5 anni. E' da notare inoltre che per i Commissari e Dirigenti la decorrenza del riscatto di cui sopra decorre dal 1-03-1977. Per tutti gli appartenenti ai ruoli agenti, sovrintendenti ed ispettori il servizio valutabile decorre dal 1°-7-1951 (data di estensione alla categoria delle stesse indennità previste per la PS: art. 3 legge 538/1951) con l'esclusione del servizio di ferma. Il servizio di ferma per il personale suddetto è valutabile a decorrere dal 19-05-1962 (legge 193/1962).

L'articolo 3 della legge 284/77 recita:

A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità. Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000 da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.327 del 30.12.1969), è computato con l'aumento di un quinto.

ESEMPIO:

Sovrintendente Forestale che chiede il riscatto in virtù della Legge 284/77 per il periodo che va dal 01-05-1998 al 31-05-2002.

TOTALE RISCATTO: 9 Mesi e 24 Giorni

La Divisione preposta, calcolato il periodo da porre a riscatto e istruita la pratica in ogni sua parte, invia copia del Modello PR1 alla Sede Inpdap di competenza. Quest'ultima emette la delibera di pagamento. Per il caso di cui sopra, l'Inpdap ha trasmesso:

In base alla Retribuzione annua dell'interessato, si è decretato che i Mesi ammessi a Riscatto sono 10.

Modalità di Pagamento: Unica soluzione € 820,43

10 Rate mensili di € 84,64

L'interessato che non abbia effettuato il pagamento in unica soluzione del contributo dovuto, e che non abbia rinunciato al beneficio, dovrà, a norma dell'articolo 7 del D.M. 04-07-1996, pagarlo ratealmente con trattenuta sullo stipendio, a cura del Comando Regionale di riferimento.

IMPORTANTE:

A decorrere dal 1-1-1998, ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.Lgs n. 165 /97, gli aumenti dei periodi relativi ai servizi analizzati precedentemente, di cui agli artt.19, 20 e 21 del DPR n. 1092/73 (servizi navigazione, volo e di confine) e all'art. 3, comma 5, della legge 284/77 (aumento di un anno ogni 5 di servizio effettivo prestato) non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Per il personale, però, che al 31-12-1997 ha maturato un aumento di servizio superiore ai 5 anni, resta computabile tutta la maggiorazione del servizio, senza ulteriore aumento per il periodo a decorrere dal 1-1-1998. Pertanto per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella predisposizione dei modelli PR1, si dovranno verificare le seguenti situazioni:

1) per il personale che al 31-12-1997 non ha maturato i 5 anni di servizi operativi di cui sopra, i periodi ammessi a riscatto dovranno limitarsi sino al raggiungimento complessivo dei 5 anni. Successive istanze di riscatto relative a periodi eccedenti i 5 anni dovranno essere respinte.

N.B. La dicitura da inserire nelle Annotazioni del modello PR1 è: "il periodo è limitato sino al raggiungimento dei 5 anni relativi agli aumenti dei periodi di servizio operativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL n. 165/97"

2) Per il personale che alla stessa data ha già maturato i 5 anni di servizi operativi di cui sopra, dovranno ammettersi a riscatto solamente i periodi sino al 31-12-1997, anche in eccedenza ai 5 anni. Successive istanze di riscatto relative a periodi successivi al 31-12-1997 dovranno essere respinte.

N.B. La dicitura da inserire nelle Annotazioni del modello PR1, dopo aver limitato il periodo richiesto al 31-12-1997 è: "Il periodo è limitato sino al 31-12-1997, ai sensi dell'art.7, comma 3, del DL n. 165/1997"

RISCATTO "CORSO ALLIEVO AGENTE" AI FINI DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA

In virtù del DPR 237/1964 concernente disposizioni su "Corso scuole militari" e In base alla Legge 1368 del 06-12-1965, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.317 del 21-12-1965 recante norme su "Valutazione di Servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ", tutti gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato immessi in ruolo, superato il corso "Allievo Agente", hanno la possibilità di riscattare a titolo oneroso il periodo di Formazione di cui sopra. Al riguardo, la dottrina, ha inteso considerare il Corso Allievo Agente Forestale come Corso Speciale di Perfezionamento di cui all' articolo 1 della L.1368/65.

Art. 1. "A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio Universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro".

Si evince, quindi, che il riscatto del "corso di formazione/perfezionamento" è, per l'interessato, a

titolo oneroso ai fini dell'indennità di buonuscita, e a carico dello Stato ai fini del trattamento di quiescenza.

ESEMPIO:

Agente Forestale che ha effettuato il Corso Allievo Agente nel periodo:

28-07-2000 / 02-03-2001

TOTALE RISCATTO: 7 Mesi e 5 Giorni

Anche in questo caso la procedura da seguire è la stessa analizzata nei casi precedenti.

Delibera Inpdap: Mesi ammessi a riscatto: 8

Pagamento: Unica soluzione € 291,50

Rate: 8 da € 37,45

RISCATTO SERVIZIO MILITARE DI LEVA AI FINI DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA

Bisogna, innanzitutto, considerare temporalmente due periodi per affrontare il tema del riscatto del Servizio Militare di Leva:

ANTECEDENTE ALL' ANNO 1987: Per tutti coloro i quali hanno prestato servizio obbligatorio di leva, prima del 1987, il Riscatto di tale servizio è a carico totalmente dell'interessato che ne fa richiesta.

SUCCESSIVAMENTE AL 30/01/1987: Per tutti coloro i quali hanno prestato servizio obbligatorio di leva dopo il 30/01/1987, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 412 del 30/12/1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/1991, il Riscatto del servizio è a carico dello Stato, è quindi "UTILE EX SE' ". E' invece "VALIDO EX SE' " nel caso in cui l'interessato stava prestando il servizio "in parola", ovvero alla data di entrata in vigore della Legge n. 958 del 24/12/1986, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/1987 (art.20).

Queste sono le diciture che vanno apposte nel Modello PR1 - colonna Riepilogo - dalla Divisione che cura la pratica di riscatto.

ESEMPI:

1) Agente Forestale che ha svolto servizio militare di leva dal 11.2.1971 al 19.4.1972.

Conteggio Riscatto: 1 anno 2 mesi 9 giorni

In questo caso l'interessato ha riscattato il servizio a titolo Oneroso, poiché ricade nel periodo antecedente al 1987.

Delibera Inpdap: Mesi ammessi a riscatto:15

Rate da pagare: 15 di € 68,88

2) Agente Forestale che ha svolto servizio militare di leva dal 1.6.1994 al 1.03.1995.

Conteggio Riscatto: 9 mesi 1 giorno

In questo caso l'interessato non ha dovuto versare nessun onere, poiché il servizio di leva è "UTILE EX SE' ".

GIURISPRUDENZA: Parere "Consiglio di Stato n.782/1987"

Il Consiglio di Stato, con parere n. 782/1987 del 12 luglio 1988, ha espresso il proprio avviso in merito alle modalità ed ai limiti di applicazione dell'art. 20 della Legge 958/1986, in materia di

servizio militare di leva.

L'Enpas (oggi Inpdap), pertanto, ha reso noto che è valutabile d'ufficio, ai fini dell'indennità di buonuscita, esclusivamente il servizio obbligatorio di leva ancorché reso antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge 958/1986.

In considerazione di quanto sopra viene stabilito:

- 1) hanno diritto alla valutazione d'ufficio, ai fini previdenziali del servizio di leva, i dipendenti statali che erano iscritti al Fondo di Previdenza alla data di entrata in vigore della legge 958/86 (30 gennaio 1987). Restano esclusi coloro che, essendo cessati dal servizio antecedentemente a tale data, ricadono nella disciplina precedente, per quanto riguarda la definizione del loro rapporto previdenziale. Ciò in ossequio ai principi generali della non retroattività della norma di legge, in mancanza di una espressa previsione;
- 2) è prevista la facoltà dell'Amministrazione, che cura il recupero del contributo di riscatto, di sospendere la trattenuta delle rate in corso al 30/01/1987, sia nel caso che la delibera riguardi il solo servizio di leva sia nell'ipotesi che la stessa sia comprensiva di altri periodi, ovviamente - in quest'ultimo caso - limitatamente al periodo di leva;
- 3) viene sancita la irripetibilità delle rate di contributo di riscatto versate prima dell'entrata in vigore della legge 958, che restano acquisite al Fondo di Previdenza;
- 4) sono esonerati dal pagamento del contributo di riscatto, relativo al servizio di leva, coloro che, pur avendo inoltrato la relativa domanda prima della legge 958, non abbiano ancora ottenuto la delibera di riscatto o non abbiano iniziato i pagamenti oppure abbiano le rate in corso al 30 gennaio 1987 (limitatamente, in questo caso, alle rate ancora da trattenere)

La normativa sopracitata impone, quindi, all'Enpas (oggi INPDAP) l'adozione dei seguenti adempimenti:

- 1) delibere di riscatto emesse prima dell'entrata in vigore della legge 958 (30.01.87) e relative al solo servizio di leva;
 - a) pagamento esaurito alla data del 30.1.87

L'ente non deve operare alcuna rettifica della delibera e il contributo versato resta acquisito al Fondo di Previdenza.

- b) pagamento in corso alla data del 30.1.87

i versamenti rateali vanno bloccati e l'Ente provvederà alla rettifica della delibera in rapporto ai mesi pagati fino al 30.01.87, con l'eventuale rimborso all'iscritto delle somme eccedenti

- 2) delibere di riscatto emesse prima dell'entrata in vigore della legge 958, comprensive anche di altri periodi, oltre quello di leva;
 - a) pagamento esaurito alla data del 30.1.87

L'ente non deve effettuare rettifica della delibera ed il contributo versato resta acquisito al Fondo Di Previdenza;

- b) pagamento in corso alla data del 30.1.87

i versamenti rateali debbono essere bloccati e l'Ente provvederà a rettificare la delibera di riscatto, imputando ai diversi servizi i pagamenti già effettuati. L'eventuale contributo versato in più per il servizio di leva sarà restituito all'iscritto, mentre resterà a suo carico la parte di contributo relativa agli altri periodi riscattabili.

- 3) delibere di riscatto emesse dopo l'entrata in vigore della legge 958/1986

a) delibere relative al solo servizio di leva

L'ente provvederà ad annullare le delibere in parola e le eventuali rate trattenute a tale titolo dovranno essere rimborsate agli interessati

b) delibere comprensive di altri servizi e periodi

se il pagamento di contributo di riscatto, relativo a tali delibere è stato completamente esaurito, si procederà alla rettifica della delibera, detraendo i mesi relativi al servizio di leva. L'ammontare del contributo, che risulterà imputabile al servizio militare, dovrà essere restituito all'iscritto.

c) delibere comprensive di altri servizi e periodi per i quali il pagamento del contributo di riscatto è ancora in corso

L'ente provvederà a rettificare la delibera, detraendo il servizio di leva. Le rate già trattenute verranno imputate agli altri periodi. Le eventuali somme versate in più, rispetto al contributo risultante dopo l'emissione della rettifica, verranno rimborsate agli interessati. Se, dopo l'emissione della delibera a rettifica, risulteranno ancora rate da trattenere, l'Amministrazione provvederà secondo le norme in vigore.

RISCATTO SERVIZIO DI "VFB (Volontario Ferma Breve)" AI FINI DELLA BUONUSCITA

Il personale del Corpo Forestale dello Stato che abbia svolto, prima dell'immissione in Ruolo, il servizio di "VOLONTARIO IN FERMA BREVE" (Ferma di 3 anni) nell'Esercito, Marina Militare o Aeronautica, ha la possibilità di richiedere alla Amministrazione, il Riscatto di tale periodo ai fini dell'indennità di Buonuscita.

Ai sensi della Legge n.1368 del 06/12/1965 e della Legge n. 537 del 24/12/1993 , concernente l'istituzione e l'accesso alla ferma volontaria nelle Forze armate italiane, i tre anni dell'inquadramento "militare" vengono considerati ai fini della Buonuscita nel modo che segue:

- Il Primo Anno di Ferma viene considerato "UTILE EX SE' ", quindi l'interessato non dovrà pagare nessun onere per il Riscatto, poiché il periodo viene considerato come assolvimento del servizio di leva obbligatorio.
- Per i Due Anni rimanenti l'onere è totalmente a carico del richiedente.

Il quadro normativo di riferimento è notevolmente mutato a seguito della emanazione della Legge n. 226 del 23 Agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 Agosto 2004, concernente la "Sospensione anticipata del servizio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata e delega al governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore".

L'art. 1 recita: "le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005".

L'art. 3 ha sancito che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

VFP1 : Volontari in ferma prefissata di un anno

VFP : Volontari in ferma prefissata di quattro anni (armonizzati allo status giuridico dei VFB).

E' consentito inoltre, ai VFP, di entrare nelle carriere iniziali dei corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare e nel corpo della Croce Rossa.

Gli stessi, nell'ipotesi in cui dovessero scegliere tale opzione, per il Riscatto del loro servizio "militare" dovranno pagare tutto il periodo; non gli sarà, cioè, considerato "Utile ex sé " il 1° anno poiché il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso in virtù della Legge di cui sopra.